



# **ASSOCIAZIONE ARTINSCENA STATUTO**

## **I. Denominazione, Sede e Scopi**

### **Art. 1**

Sotto la denominazione "Associazione ARTINSCENA", di seguito citata come ARTINSCENA, si costituisce un'associazione a durata illimitata con sede in Ticino ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

### **Art. 2**

ARTINSCENA è un'associazione culturale che ha lo scopo di divulgare le arti espressive tra bambini, giovani ed adulti attraverso un percorso didattico educativo che permetta loro di confrontarsi e progressivamente padroneggiare i linguaggi artistici, quali canto, mimo, recitazione e danza.

Per il raggiungimento dello scopo ARTINSCENA potrà:

1. organizzare, autonomamente od in collaborazione con professionisti od altre associazioni ed organizzazioni svizzere e straniere, corsi e seminari di arti espressive;
2. promuovere incontri ed uscite per la divulgazione delle arti espressive;
3. organizzare manifestazioni teatrali, concerti e spettacoli;

### **Art. 3**

ARTINSCENA è una associazione apolitica e aconfessionale.

## **II. Associazione**

### **Art. 4**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche o morali così come tutte le organizzazioni di diritto pubblico o privato, interessate agli scopi dell'associazione.

Le richieste di ammissione all'Associazione vanno indirizzate al Comitato cui spetta la competenza della decisione. In caso di rifiuto, il richiedente può fare ricorso rivolgendosi all'Assemblea generale.

L'ammissione di ogni socio è subordinata al pagamento della quota sociale.

Per i minorenni, la domanda di ammissione deve essere avallata dal proprio rappresentante legale.

I soci si impegnano a sostenere gli interessi di ARTINSCENA.

## **Art. 5**

**ARTINSCENA si compone di:**

- 1. soci attivi: partecipano all'attività dell'Associazione;**
- 2. soci simpatizzanti: ragazzi e ragazze che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età – godono degli stessi diritti dei soci attivi ma non hanno diritto di voto né possono ricoprire cariche all'interno degli organi sociali;**
- 3. soci onorari: persone che si sono particolarmente distinte per la loro attività a favore dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale;**
- 4. soci sostenitori: persone e/o enti che interessandosi agli scopi dell'Associazione la sostengono finanziariamente;**

## **Art. 6**

**I soci, ad esclusione dei soci simpatizzanti, godono di diritto di voto.**

## **Art. 7**

**Quei soci che si sono prodigati in modo particolare a favore dell'Associazione e dei suoi scopi possono essere nominati soci onorari dal Comitato.**

# **III. Organizzazione**

## **Art. 8**

**Gli organi di ARTINSCENA sono:**

- a) l'Assemblea Generale**
- b) il Comitato**
- c) i Revisori dei Conti**

# **IV. L'Assemblea generale**

## **Art. 9**

**L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo una volta all'anno nel primo trimestre. Viene convocata per iscritto dal Comitato con almeno 14 giorni di preavviso.**

## **Art. 10**

**L'Assemblea Generale è l'organo supremo di ARTINSCENA, essa nomina il Comitato ed i Revisori dei Conti ed ha il controllo sul loro operato.**

## **Art. 11**

**Sono di competenza dell'Assemblea Generale:**

- 1. l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea Generale;**
- 2. l'approvazione della relazione annuale del Presidente;**
- 3. l'approvazione del bilancio annuale;**
- 4. l'approvazione del resoconto dei Revisori dei Conti;**
- 5. l'elezione e la revoca del Comitato e dei Revisori dei Conti;**
- 6. la discussione delle mozioni dei soci e del Comitato;**
- 7. decide l'esclusione dei soci che contravvengono agli scopi sociali;**
- 8. pronuncia lo scioglimento dell'Associazione e decide la destinazione del patrimonio;**

## **Art. 12**

**L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Comitato oppure da almeno un quinto dei soci.**

**Il Comitato ha l'obbligo di dar seguito a tale richiesta entro due mesi.**

## **Art. 13**

**Ogni Assemblea Generale convocata a norma di Statuto ha la capacità di deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.**

**Le delibere vengono prese per votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, ad eccezione dello scioglimento dell'associazione che sarà valida solo con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.**

**I soci simpatizzanti possono presenziare in qualità di ascoltatori ma non hanno diritto di voto.**

## **Art. 14**

**Le proposte non elencate nell'ordine del giorno potranno essere discusse e votate solo se accettate da almeno due terzi dei soci presenti.**

# **V. Il Comitato**

## **Art. 15**

**Il Comitato è composto da tre a sette soci rieleggibili; viene eletto per quattro anni e definisce al proprio interno un Presidente, un Segretario ed un Cassiere; se ritenuto opportuno, il Comitato può nominare al proprio interno altre cariche cumulabili ritenute utili all'espletamento delle proprie funzioni, quali un Vice-Presidente, un Direttore Artisitico, un Addetto alle Relazioni Pubbliche ecc.; il Comitato può avvalersi della collaborazione di consulenti.**

## **Art. 16**

**Il Comitato rappresenta pubblicamente ARTINSCENA. Il Comitato prende tutte le iniziative utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed esercita tutti i compiti che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, in particolare:**

- a) approvazione delle spese;**
- b) definizione della quota sociale;**
- c) accettazione nuovi soci;**
- d) definizione ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria;**
- e) convocazione delle Assemblee ordinarie e Straordinarie;**
- f) allestimento di un rapporto annuale da sottoporre all'Assemblea Generale;**
- g) allestimento dei bilanci;**
- h) la nomina di eventuali Gruppi di Lavoro;**
- i) tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo sociale;**

## **Art. 17**

**Il Presidente ed il Vice-Presidente hanno il compito di:**

- a) convocare le riunioni del Comitato;**
- b) stabilire l'ordine del giorno del Comitato;**
- c) stabilire la ripartizione dei compiti all'interno del Comitato;**
- d) prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo l'obbligo di riferirne al Comitato nella sua prossima convocazione;**

## **Art. 18**

**Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, occuparsi della corrispondenza, e svolgere le normali funzioni di segretariato.**

## **Art. 19**

**Il Cassiere ha il compito di tenere la gestione delle finanze dell'associazione, allestire la contabilità, aggiornare l'elenco soci, risquotere le quote sociali sollecitando i ritardatari, seguire i conti bancari e postali.**

## **Art. 20**

**Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.**

## **Art. 21**

**Il Comitato può validamente deliberare a maggioranza assoluta con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voto decide il voto del Presidente.**

## **Art. 22**

**Non è permesso farsi rappresentare alle riunioni mediante conferimento di procura.**

## **Art. 23**

**ARTINSCENA é validamente rappresentato di fronte a terzi con la firma collettiva a due del Presidente e del Vice-Presidente. In caso di assenza di uno dei due, il Segretario od il Cassiere potranno supplirli.**

## **Art. 24**

**Il bilancio annuale deve essere chiuso al 31 dicembre e viene sottoposto all'Assemblea Generale.**

## **VI. Gruppi di lavoro**

### **Art. 25**

**Il Comitato, qualora lo ritenesse opportuno, può formare dei Gruppi di Lavoro al fine di raggiungere gli scopi dell'Associazione. I Gruppi di Lavoro sono formati da persone facenti parte l'associazione.**

## **VII. Mezzi Finanziari**

### **Art. 26**

**ARTINSCENA fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale, rimanendo esclusa alcuna responsabilità personale dei soci di fronte a terzi per gli obblighi dell'Associazione.**

### **Art. 27**

**L'Associazione è finanziata:**

- 1. dalle quote sociali;**
- 2. dal ricavato di manifestazioni ed altre attività;**
- 3. da contributi volontari;**
- 4. da donazioni, offerte e sponsorizzazioni.**

## **VIII. I Revisori dei Conti**

### **Art. 28**

**I Revisori dei Conti sono due e vengono eletti dall'Assemblea Generale. Il loro compito è quello di verificare la tenuta della contabilità, la veridicità delle fatture pagate e degli incassi avvenuti. Rimangono in carica un anno e possono essere rieletti.**

### **Art. 29**

**I Revisori dei Conti devono far parte dell'Associazione ma non possono essere membri del Comitato per questioni di indipendenza.**

## **Art. 30**

Alla fine di ogni esercizio i Revisori dei Conti presentano un rapporto scritto all'Assemblea Generale Ordinaria, indicando le loro risultanze ed eventuali riserve o suggerimenti per la gestione finanziaria. Essi hanno diritto di esaminare l'amministrazione in ogni momento.

## **IX. Disposizioni finali**

### **Art. 31**

Entrando a far parte di ARTINSCENA ogni socio riconosce come vincolante il presente statuto.

### **Art. 32**

L'informazione avviene per circolare all'ultimo indirizzo conosciuto del socio.

### **Art. 33**

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le richieste di modifica devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima dell'Assemblea Generale.

### **Art. 34**

Lo scioglimento di ARTINSCENA può avvenire solo per decisione di un'Assemblea Generale Straordinaria con l'approvazione di almeno i due terzi dei soci presenti.

### **Art. 35**

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale delibererà in merito alla destinazione del patrimonio che dovrà essere devoluto a scopi di beneficenza.

### **Art. 36**

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci del 27 aprile 2005.

Morbio Inferiore, 27 aprile 2005

**Il Presidente**  
**Maria Luisa Cregut**

**Il Segretario**  
**Carmela Croci**